



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 5 settembre 2017
Prot. n. 118/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, è stata pubblicata la legge 4 agosto 2017 n. 124 recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” (in allegato), entrata in vigore il 29 agosto u.s..

Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse, limitatamente al settore di competenza e seguendo la progressione cronologica dell’articolato.

➤ *Art. 1, co. 125 a 129 - Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche*

Le disposizioni in esame incidono sulla disciplina della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attualmente contenuta prevalentemente nel D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, il primo periodo del comma 125 non modifica direttamente il suddetto D.Lgs. del 2013, ma pone obblighi di pubblicazione in ordine alle sovvenzioni, sempre di provenienza pubblica, ricevute da alcune categorie di soggetti: associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni, le Onlus e le fondazioni. Tali soggetti sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:

- P.A. e soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013;
- società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e società da loro partecipate;
- società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra, decorrono dall’anno 2018 e la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all’anno precedente.

Analogo obbligo vige anche in capo alle imprese, a norma del secondo periodo del medesimo comma 125, tenute a pubblicare qualunque tipo di sovvenzione ricevuta dai medesimi soggetti

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



pubblici nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Si precisa che, in caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dal termine del 28 febbraio.

Il successivo comma 126 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del suddetto D.Lgs. n. 33/2013, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione pari alle somme erogate.

Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, il comma 127 limita gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi precedenti alle somme pari o superiori ai 10.000 euro nel periodo considerato.

➤ *Art. 1, co. 167 - Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di TPL*

Nell'ottica di un rafforzamento dei diritti del consumatore, la disposizione stabilisce che le Regioni, ciascuna secondo il proprio ordinamento, prevedano, nell'ambito dei contratti di servizio di TPL, che saranno stipulati successivamente al 31 dicembre 2017, delle clausole che obblighino il concessionario a fornire agli utenti un servizio di biglietteria telematica accessibile mediante un sito internet dedicato. Lo stesso contratto di servizio dovrà individuare delle sanzioni specifiche qualora il concessionario non adempia a tale obbligo.

➤ *Art. 1, commi 168 e 169 - Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea*

I commi 168 e 169 prevedono, a tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, l'obbligo per i concessionari ed i gestori di servizi di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Nello specifico, il comma 168 stabilisce che i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, debbano informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi indicandone l'entità. Tali modalità devono includere necessariamente la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. Sui concessionari e gestori grava inoltre l'onere di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto e di emissione dei biglietti.

Il successivo comma 169 prescrive ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizi e la propria organizzazione a quanto previsto dal comma precedente.

➤ *Art. 1, commi 179-182 - Delega in materia di autoservizi pubblici non di linea*

I commi 179-182 delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme. In particolare, il comma 179 prevede che il decreto dovrà essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei



consumatori e degli utenti (CNCU), previo parere delle competenti commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi qui di seguito indicati:

- la disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea dovrà contribuire a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e assicurare agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- l'offerta di servizi dovrà essere adeguata alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
- si dovrà promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
- si dovrà assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
- si dovranno armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
- si dovrà adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

➤ *Art. 1, co. 183 - Locazione con conducente*

Il comma 183 interviene in materia di locazione dei veicoli con conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori. Più nel dettaglio, la disposizione inserisce un nuovo comma *3-bis* nell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il quale autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori, effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e titolari di autorizzazione, ad utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.

➤ *Art. 1, commi 184-187 - Delega per la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city*

I commi 184-187, infine, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle c.d. "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
- definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
- disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;



- definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
- individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

Sul tema della mobilità sostenibile, si ricorda, inoltre, che con il DM 12 febbraio 2014, n. 44 è stato adottato il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS) in attuazione della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010. L'art. 5 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambientale) ha poi previsto disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, stanziando risorse, nel limite di 35 milioni di euro, per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (art. 19, co. 6, D.Lgs. n. 30/2013).

Con riserva di fornire successivi aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.